

REGOLAMENTO (CE) N. 388/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2006

che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), gli stock di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostruzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l'esaurimento.
- (2) È altresì necessario adottare misure per istituire un piano pluriennale per la gestione dello stock di sogliole nel golfo di Biscaglia, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾.
- (3) L'obiettivo del piano è assicurare uno sfruttamento della sogliola del golfo di Biscaglia che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 prescrive, tra l'altro, che per conseguire tale obiettivo la Comunità applichi l'approccio precauzionale nell'adottare misure destinate a tutelare e conservare lo stock, in modo da disporre lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini. Essa dovrebbe mirare ad attuare progressivamente un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e contribuire ad attività di pesca efficienti nel contesto di un'industria della

pesca economicamente vitale e competitiva, che procuri un tenore di vita equo alle persone che dipendono dalla pesca della sogliola del golfo di Biscaglia e tenga conto degli interessi dei consumatori.

- (5) Per conseguire tale obiettivo, i livelli dei tassi di mortalità per pesca devono essere controllati in modo tale da comportare un'elevata probabilità di riduzione dei tassi di anno in anno.
- (6) Tale controllo dei tassi di mortalità per pesca può essere ottenuto definendo un metodo adeguato per fissare il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) per gli stock interessati ed istituendo un regime che riduca, per tali stock, lo sforzo di pesca ad un livello tale da rendere improbabile il superamento del TAC.
- (7) Dal parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca si evince che la biomassa precauzionale per lo stock di sogliola del golfo di Biscaglia dovrebbe essere di 13 000 tonnellate.
- (8) Lo stock di sogliola del golfo di Biscaglia è prossimo ai livelli precauzionali di biomassa e conseguire tali livelli a breve termine non richiede l'applicazione del pieno regime di gestione dello sforzo. Tuttavia è opportuno fissare misure atte a limitare la capacità totale delle principali flotte che pescano tale stock, nella prospettiva di ridurre col tempo tale capacità, assicurare che la risorsa si ricostituisca e impedire che lo sforzo di pesca aumenti in futuro.
- (9) Per assicurare l'ottemperanza alle misure stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).